

— nella illustrazione in seduta consiliare come in terza Commissione e nelle interlocuzioni anche informali avute con Associazioni e sindacati, codesta Giunta e la sua Presidente hanno dichiarato la disponibilità ad aumentare i fondi attualmente stanziati dal bilancio regionale;

— nel Piano è di tutta evidenza la volontà di continuare ad assicurare livelli adeguati di assistenza rispettando la libertà di scelta e procedendo per un rafforzamento anche dell'assistenza indiretta senza per questo non considerare qualità e rendicontazione come requisiti essenziali di sistema, nonché appropriatezza, equità e sostenibilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE A

- continuare un proficuo e collaborativo confronto con le Associazioni rappresentative delle famiglie, con le parti sociali e tutti i portatori d'interesse;
- dare seguito alla manifesta disponibilità della Giunta a reperire nuovi fondi in grado di permettere di ampliare la platea degli assistiti e di non svantaggiare gli attuali beneficiari;
- rispettare, nella riorganizzazione dei servizi assistenziali soprattutto post Covid, la previsione di un sistema integrato che garantisca la libera scelta, la domiciliarità e le forme di assistenza diretta ed indiretta secondo criteri di appropriatezza, equità, sostenibilità e rendicontazione trasparente al fine di garantire il rispetto e la previsione del Progetto di vita per ogni persona disabile.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2020, n. 532.

Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni in merito alla validità dell'anno formativo 2019/2020 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 3072013 e ss.mm. e ii..

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni in merito alla validità dell'anno formativo 2019/2020 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 3072013 e ss.mm. e ii..”** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 91 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, relativamente alla conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020 realizzato nei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

2) Di stabilire, conseguentemente, la validità dell'anno formativo 2019/2020 di IeFP e la sua conclusione alla data del 3 luglio 2020 con riguardo ai primi anni dei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema Duale, approvati con determinazione dirigenziale n. 11376 del 12 novembre 2019, ed ai secondi anni di cui alla determinazione dirigenziale n. 9908 dell'1 ottobre 2018, a titolarità degli Organismi di formazione professionale di cui alla L.R. n. 30/2013 e ss. mm. e ii.;

3) Di prevedere, su proposta degli Organismi di cui al punto 1), la eventuale realizzazione di attività formative di recupero, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico formativo, dal 1° al 30 settembre 2020;

4) Di incaricare il Servizio competente di verificare ogni possibile percorso e definire modalità, al fine di corrispondere alla richiesta avanzata dagli Organismi di cui al punto 3) di adeguamento dei finanziamenti dei percorsi formativi già approvati, conseguente alle variazioni della durata degli stessi;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni in merito alla validità dell'anno formativo 2019/2020 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 3072013 e ss.mm. e ii..

A seguito dell'emergenza COVID-19 determinatasi in Italia, è stato adottato il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 2 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" che, al comma 1 lett. b) ha previsto la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutte le attività didattiche compresi i corsi di formazione professionale - anche regionali - consentendo "in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza".

La sospensione di tali attività è stata confermata dai seguenti successivi provvedimenti: D.P.C.M. del 9 marzo 2020, D.P.C.M. del 10 aprile 2020, D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e D.P.C.M. del 17 maggio.

Conseguentemente, con circolari n. 1, 2, 3, 2020, Arpal Umbria ha disposto la sospensione di tutte le attività formative in presenza, con specifico riferimento anche all'Istruzione e Formazione professionale (di seguito IeFP).

Tra le varie attività formative sospese a seguito del determinarsi dell'emergenza COVID-19, sono ricompresi, quindi, per l'anno formativo 2019/2020, i primi anni dei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema Duale, approvati con determinazione dirigenziale n. 11376 del 12 novembre 2019 ed i secondi anni di cui alla determinazione dirigenziale n. 9908 dell'1 ottobre 2018, a titolarità degli Organismi di formazione professionale di cui alla LR 30/2013 e ss. mm. e ii..

Per tali attività sono state realizzate attività di Formazione a Distanza.

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha poi previsto, all'art. 91, che "Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità". Il Decreto ha previsto altresì che, venga assicurato, laddove ritenuto necessario, il recupero delle attività formative che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Con l'Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 29 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese" è stato disposto il riavvio dei Tirocini curriculari e la parte pratica dei percorsi formativi.

Nell'ultimo D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 è stata eliminata la sospensione delle attività didattiche in presenza nei corsi professionali, e nell'Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", alla scheda "Formazione Professionale", si fa riferimento al sistema di IeFP anche con la modalità Duale ed alla Sussidiarietà da parte degli istituti Professionali.

Con l'Ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020, la Presidente della Regione Umbria dispone all'art. 1 il riavvio a decorrere dal 15 giugno delle attività sospese, tra cui la Formazione professionale con ulteriore rinvio a tutte le attività ricomprese nelle Linee Guida sopra citate, che espressamente indicano il sistema di IeFP e sistema Duale.

Con comunicazione Pec del 12 giugno u. s., gli Organismi di formazione professionale di cui alla L.R. 30/2013 e ss. mm. e ii. hanno richiesto chiarimenti circa la chiusura dell'anno formativo 2019/2020.

Nel corso di un incontro con il Servizio regionale competente, hanno, inoltre, rappresentato le esigenze delle famiglie degli allievi di tali percorsi e le difficoltà connesse alla sospensione del trasporto scolastico nel periodo estivo, nonché richiesto chiarimenti circa le modalità di adeguamento dei finanziamenti dei percorsi formativi, conseguenti alle variazioni della durata degli stessi.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2020, n. 533.

Collegio Arbitrale medici medicina generale, art. 30 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. . Modifica D.G.R. n. 190 del 25 marzo 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Collegio Arbitrale medici medicina generale, art. 30 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. Modifica D.G.R. n. 190 del 25 marzo 2020.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di costituire, ai sensi dell'art. 30 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, integrato con l'A.C.N. 29 luglio 2009, il Collegio Arbitrale come di seguito composto:

— un presidente nominato dall'assessore alla Salute scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli avvocati del capoluogo;

— tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore alla Salute come sotto indicati:

— dirigente Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR;

— dirigente Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria valutazione qualità e progetti europei;

— responsabile Posizione Organizzativa professionale personale convenzionato con il S.S.R.;

— tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i medici di medicina generale della regione ed uno designato dall'Ordine dei medici del capoluogo di regione con funzioni di vicepresidente.

Il Presidente del Collegio Arbitrale è stato scelto tra la rosa dei tre candidati comunicata, con nota pec. 112111 del 26 maggio 2016, dall'Ordine degli avvocati di Perugia.

Il vicepresidente è stato comunicato dall'Ordine dei medici con nota p. 1163 del 13 marzo 2013 e confermato con nota 4593 del 23 ottobre 2019.

I due componenti designati dalle OO.SS. sono stati comunicati uno dalla O.S. FIMMG con nota racc. del 12 marzo 2013 e uno designato congiuntamente dalle OO.SS. SNAMI e SMI con nota p. 8412 del 17 gennaio 2020;

2) di stabilire, che l'elenco dei nominativi dei componenti il Collegio Arbitrale, è depositato presso la segreteria del Collegio;

3) di disporre, che le funzioni di segretario del Collegio Arbitrale, sono svolte da un dipendente del Servizio Amministrativo e risorse umane del S.S.R.;

4) di stabilire che le OO.SS. che hanno designato i propri rappresentanti nel Collegio Arbitrale potranno chiedere, ai fini della loro sostituzione, la revoca della nomina effettuata, a tale titolo, nel caso in cui i componenti stessi non risultino più iscritti alle predette OO.SS.;